



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)

Deliberazione istitutiva dell'imposta: deliberazione del Consiglio Provinciale n. 182 del 20/12/2007

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 17 dicembre 2019
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 20 aprile 2020
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 16 dicembre 2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni generali

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs 15/12/1997 n. 446 e smi, è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Provincia di Cremona.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997.

Art. 2 Presupposto dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al P.R.A.
2. Quando, per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del d.lgs 446/1997 e degli artt. 93 e 94 del d.lgs 285/1992 recante il Nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. L'imposta è dovuta dal soggetto richiedente la registrazione del trasferimento al P.R.A., all'atto della stessa, nel caso in cui il richiedente di fatto della formalità sia persona diversa dall'acquirente medesimo.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39 della legge 449/1997 e dal D.M. n. 435/1998 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al P.R.A. relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Qualora la formalità di prima iscrizione del veicolo (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) soggetto passivo dell'imposta è il locatario, pertanto la destinazione del gettito compete alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario.

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione, ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto del Ministero delle Finanze 27/11/1998 n. 435.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate sino ad un massimo del trenta per cento.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizione o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dell'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
5. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006 n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
7. La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:
 - per le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui all'art. 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
9. La Provincia di Cremona notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia della deliberazione del Presidente modificativo delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
10. Entro trenta giorni dalla data di esecutività, l'atto del Presidente di cui al comma precedente deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
11. L'art. 2 della tariffa di cui al decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativo agli "Atti relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA" è stato abrogato dalla legge 14/09/2011 n. 148 art. 1, comma 12 e pertanto detti atti pagano l'imposta proporzionale come gli atti non soggetti a IVA.

Art. 4 . Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a. soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida – art.8 l. 449/1997, art. 3 DM 435/1998;

- b. soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto – art. 8 l. 449/1998, art. 3 DM 435/1998;
 - c. soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluri amputazioni trasportato senza obbligo di adattamento al veicolo – art. 30, comma 7, l. 388/2000;
 - d. soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – art. 30, comma 7, l. 388/2000;
 - e. soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita – art. 56, comma 6, d. lgs 446/1997;
 - f. procedimenti di competenza del Giudice di Pace che non eccedono € 1.032,91 – art. 46 l. 374/1991 – circolare 49/E del 17/04/2000;
 - g. aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento – art. 15 DPR601/1973 - circolare 49/E del 17/04/2000;
 - h. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 460 del 4.12.9726, iscritte all'anagrafe delle ONLUS tenuto dal MEF e aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/1997, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;
 - i. organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):
 - organizzazioni di volontariato;
 - cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e integrazioni.
- Si precisa che le organizzazioni di cui alle precedenti lettere h e i possono beneficiare dell'esenzione d'imposta solo allegando alla richiesta di formalità a loro favore una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività, non commerciali, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- l. procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi – art. 19 l. 74/1987 -circolare 49/E del 17/04/2000;
 - m. trasferimenti a favore di aziende speciali o società di capitali effettuati da Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e da Consorzi fra tali enti – art. 118 d. lgs 267/2000 e smi;
 - n. cancellazioni di ipoteca ai sensi dell'art.3 comma 13 bis D.L. 185/2008.

2. Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizioni che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. L'esenzione di cui ai punti a-b-c-d non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili che non abbiano fiscalmente a carico in egual misura il disabile stesso. Per i soggetti disabili le agevolazioni fiscali in materia di IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto (che potrà essere lo stesso disabile oppure un familiare a cui risulti fiscalmente a carico in quanto privo di reddito). È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.

Sarà possibile beneficiare di agevolazioni in materia di IPT per un secondo veicolo solo se il primo veicolo viene cancellato dal P.R.A. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità dei soggetti portatori di handicap,

nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 449/1997 e 30, comma 7 della legge 388/2000, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, l'esenzione dal pagamento dell'IPT per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo è riconosciuta a condizione che entro 30 giorni dalla data della formalità dimostri la perdita del possesso del veicolo precedentemente intestato.

3. In caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale il disabile abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, il disabile può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione della perdita del possesso non preveda la cancellazione del veicolo dal P.R.A. e quindi ricorra la doppia intestazione in capo al disabile. Il soggetto disabile, a tal fine, dovrà presentare al P.R.A. l'originale della denuncia presentata alle autorità competenti.

4. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti da parte della Provincia di Cremona, per i quali la Provincia di Cremona risulti esser contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

5. Si applica automaticamente all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla legge.

Art. 5 Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura di un quarto ($\frac{1}{4}$) tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia di Cremona ai sensi dell'art. 56, comma 2, del d.lgs 446/1997:

a. autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli sempre che NON siano adatti al trasporto di cose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 5 del d.lgs 446/1997;

b. rimorchi ad uso abitazione per campeggi e simili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 6, del d.lgs 446/1997;

c. autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della legge 68/1999 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 72/2001.

2. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie, l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del DM 435/1998 tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia di Cremona, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del d.lgs 446/1997:

a) iscrizione di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli ai sensi dell'art. 3 comma 13 D.L. 185/2008;

b) fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimenti di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;

c) atti di scioglimento di società e contestuale continuazione dell'attività sociale in forma di ditta individuale;

d) successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.

4. Per i veicoli ad alimentazione elettrica esclusiva e per quelli ad idrogeno, l'imposta è ridotta al 50% tenendo conto dell'eventuale incremento di cui all'art. 3 deliberato dalla Provincia di Cremona ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 2 del d.lgs 446/1997.

5. Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura indicata dall'art. 63, comma 1, 2 e 3 della legge 342/2000.

6. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista per legge.

Art. 6 – Controlli sulle esenzioni e sulle agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati indispensabili per il riconoscimento delle esenzioni/agevolazioni.

3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. concernenti gli atti soggetti ad IVA deve essere sempre allegata, nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello F24, oltre a copia della bolletta doganale per i veicoli provenienti da paesi extra UE.

Art. 7 – Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizioni di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione e annotazione relative a veicoli già iscritti nel PRA, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione o lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 – Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, con apposito avviso adeguatamente motivato, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altri strumenti previsti dalla legge.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art.9 – Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni e interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad € 30,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 – Arrotondamenti

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

TITOLO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. Il dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal PEG è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma può delegare la responsabilità dei procedimenti alla posizione organizzativa del servizio tributi stesso, o ad altro personale inquadrato nel medesimo servizio. ai sensi dell'art. 5 legge 241/1990.

Art. 12 – Modalità di riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5 del d.lgs 446/1997.
2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione o altro atto idoneo.

Art. 13 – Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla Tesoreria della Provincia di Cremona l'imposta riscossa al netto del compenso di cui all'art.14 e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'incasso.
2. Sui ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie" come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del DL 498/1961 convertito con modificazioni dalla legge 770/1961.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia di Cremona un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione presenta alla Provincia di Cremona il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia di Cremona, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo titolo IV, presenta alla Provincia di Cremona appositi riepiloghi mensili ed annuali.
- 7- La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia di Cremona, avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi tra le parti e/o tramite accesso al portale ACI/PRA.

Art. 14 – Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. All'Automobil Club d'Italia non è dovuto alcun compenso per l'attività ordinaria, così come stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF del 21/03/2013.

Art. 15 Controlli

1. La Provincia di Cremona effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia di Cremona effettua, direttamente o indirettamente tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16 – Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A. non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'art. 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 20 del presente regolamento.

TITOLO IV – RIMBORSI E RECUPERI

Art.17 – Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate corredate dalla nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio P.R.A.;
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in presenza di casi controversi, richiede alla Provincia di Cremona parere vincolante.
5. Il rimborso è effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art.19.

Art. 18- Avviso di accertamento

1. L'avviso di accertamento è predisposto dalla Provincia di Cremona nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuti essere effettuati, come previsto dall'art.1 comma 161 della legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse o incomplete iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.

Art. 19 – Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 – Sanzioni

1. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinato dal d.lgs 472/1997.
2. La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziali identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II della legge 689/1981 e smi concernente modifiche al sistema penale:

a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata ai predetti soggetti, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai medesimi entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, e entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. Entro il limite di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia di Cremona.

b) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

c) La Provincia di Cremona, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con atto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette atto motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21 – Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con avviso di accertamento la Provincia di Cremona procederà alla riscossione coattiva, secondo le procedura del ruolo coattivo di cui al DPR 602/1973, tenuto conto di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999.

Art. 22 – Ravvedimento del contribuente sino alla fase di prima presentazione della pratica

1. La Provincia di Cremona prevede l'istituto del ravvedimento cui il contribuente è ammesso solo sino alla fase di prima presentazione della pratica, e sempre che non sia iniziata, da parte degli uffici preposti, alcuna attività istruttoria di verifica, controllo o altre attività amministrative d'accertamento.

2. Il contribuente potrà procedere al versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

- sanzione nella misura del 3,75% per pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza;
- sanzione nella misura del 6% per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza, ovvero dalle eventuali misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente.

Art. 23 – Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente, con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Provincia di Cremona, può chiedere la dilazione o la rateizzazione di pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazione e le rateizzazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni e dilazioni;

- b) ammontare del debito pari a superiori ad € 1.000,00;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento della rata alla scadenza;
- d) durata massima della rateizzazione sino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo;
- e) applicazione degli interessi legali sulle rateizzazioni e dilazioni concesse.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite decreto del responsabile della gestione dell'imposta o suo delegato, di cui al precedente art. 11, che provvede a comunicare al contribuente l'accoglimento dell'istanza e le modalità di effettuazione della dilazione o rateizzazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi legali, a partire dalla data di scadenza della dilazione o rateizzazione. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti essere superiore ad € 10.000,00 può essere richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di dilazione o rateizzazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno.

Art. 24 – Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia di Cremona apposita istanza di interpello.

2. Si applica l'art. 11 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e le successive disposizioni in materia previste dal d.lgs 156/2015.

Art 25 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del d.lgs 546/1992.

Art. 26 – Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia di Cremona si esercita mediante:

a) l'annullamento d'ufficio o revoca di atti illegittimi e infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;

b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzata dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia di Cremona.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di legge vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 28 – Norme abrogate

1. Dal 1° gennaio 2025 è abrogato il precedente Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT modificato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 20 aprile 2020.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, si applicano con decorrenza 1° gennaio 2025

Art. 30 -Norme transitorie

- 1 Previa stipula di idoneo accordo con Regione Lombardia, e per un periodo sperimentale di un anno, eventualmente prorogabile a seguito di esito positivo del tavolo congiunto tra le parti, come previsto dall'art. 7 dell'intesa approvata con DGR 1796/2019 sottoscritta in data 3/07/2019, le attività per recupero dell'IPT elusa sono attribuite alla Regione Lombardia, se connesse con le competenze in materia di tasse automobilistica, come previsto dall'art. 49 bis della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, secondo i tempi e le modalità indicati nel protocollo di intesa da sottoscrivere tra le parti.
2. La Provincia di Cremona continua a svolgere le attività di controllo negli altri casi previsti dal presente regolamento e si occuperà dell'eventuale successiva fase di riscossione coattiva secondo quanto previsto dall'art. 21.